



Istituto Professionale Statale

“Guglielmo Marconi”

Produzioni Industriali e Artigianali - Manutenzione e Assistenza Tecnica  
Design della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria - Agenzia Formativa

Circolare n. 43

Ai Docenti  
Al personale ATA  
LORO SEDI

Oggetto: Ordinanza della Corte di Cassazione 13 maggio 2024, n. 12991

La fruizione, durante il periodo delle lezioni, dei giorni di permesso per motivi personali costituisce una *vexata quaestio*. I profili di criticità, oggetto finora di oscillanti pronunce giurisdizionali di merito, sono:

- la necessità di documentare in maniera dettagliata le motivazioni per le quali il dipendente chiede di fruire del permesso
- i margini di discrezionalità del dirigente scolastico nel concedere i permessi ai sensi del suddetto articolo.

Sul punto si è recentemente espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione tramite l'ordinanza 13 maggio 2024, n. 12991 che ha corroborato, con una cristallina interpretazione delle norme pattizie, le sentenze già pronunciate nei primi due gradi di giudizio.

La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di un dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso muovendo dalla considerazione che la disciplina contrattuale di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, “[...] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto ai giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione **abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze**, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie ...) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l'esigenza dell'assenza dal lavoro [...]”.

La Suprema Corte ha statuito la ferrea necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso; in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l'indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso non può essere concesso.

È importante sottolineare che il lavoratore è tenuto a fornire la motivazione perché solo così il dirigente è posto in grado di esercitare le sue funzioni che, nella fattispecie, consistono nel bilanciare l'interesse del richiedente con la contrapposta esigenza di regolarità del servizio nonché nel decidere se concedere o no il permesso.

Non si tratta, in altri termini, di conculcare un diritto del dipendente ma di contemperarlo con l'effettività del diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito.

Prato, 18 ottobre 2024

*Il Dirigente scolastico*  
*Prof. Paolo Cipriani*



Sede centrale, via Galcianese, 20, 59100 PRATO

☎ 0574 27695

Codice meccanografico: PORI010006

Succursale, “Marconcino” via Galciaese, 20/f, 59100 PRATO

☎ 0574 875358

✉ pori010006@istruzione.it PEC: pori010006@pec.istruzione.it codice fiscale: 84034030480 partita IVA: 02308030978



Uff\_eFatturaPa: UF8R0U

www.marconiprato.edu.it

📍 Istituto Guglielmo Marconi

